



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello per l'edilizia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 288 DEL 24/04/2014

REGISTRO DI SETTORE N. 94 DEL 24/04/2014

OGGETTO: ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO N. 86/1994 PER OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN LOCALITA' RENA MAJORE. APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004.



Il Responsabile del Servizio

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 03/12/2013;
- VISTI i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4, 5, 6 del 08/01/2014;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10/01/2014 di approvazione del Peg provvisorio per l’anno 2014;
- VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998 n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
- VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 1995);
- VISTO l’art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica);
- CONSIDERATO che il procedimento relativo al cosiddetto “condono edilizio” è interamente disciplinato dal capo IV della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- RICHIAMATO l’art. 32 della L. 47/85, il quale dispone che il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;
- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, c. 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria;
- VISTO l’art. 28 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative);
- VISTA l’istanza, registrata al protocollo in data 01/03/1995 con il n. 1236, presentata dalla proprietà indicata nella richiesta allegata al presente provvedimento, al fine di ottenere il parere previsto dall’art. 32 della L. 47/85 sotto il profilo della compatibilità paesaggistica per opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione presso un locale di civile abitazione sito in località Rena Maggiore e censito al catasto del Comune di Aglientu al foglio 1, mappale 763;
- VISTI gli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con i quali sono state rappresentate le opere abusivamente realizzate consistenti nella realizzazione di un ampliamento del fabbricato;



VISTO	che le opere in oggetto ricadono in ambito tutelato per effetto del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 ottobre 1964 (G.U. n. 35 del 10/02/1965), emesso ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
CONSIDERATO	che le opere abusivamente realizzate non modificano negativamente il quadro panoramico circostante, e che, pertanto, le stesse non sono in contrasto con le norme paesaggistiche dei luoghi oggetti di vincolo;
RITENUTO	che le opere abusivamente realizzate non arrecano danno ai beni paesistici tutelati, in quanto le stesse non contrastano con i valori paesistici tutelati, integrandosi in maniera armonica in rapporto al quadro panoramico generale dell'area;
VISTA	la Direttiva n. 2 dell'Assessorato degli enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, approvata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/98 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/64 del 30.09.2010;
VISTO	il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 26 settembre 1997, con la quale sono stati stabiliti i criteri per il calcolo dell'indennità risarcitoria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali;
VISTA	la perizia giurata redatta dal Geom. Andrea Occhioni, su incarico del Sig. Sergio Losini, assunta agli atti con prot. 9315 del 28/11/2013 con la quale il profitto conseguito, calcolato secondo i criteri della Direttiva n. 2 sopra richiamata, viene determinato in € 0,00 (diconsi euro zero/00);
RITENUTO	pertanto che l'indennità va applicata nella misura di € 258,00 (diconsi euro duecentocinquantesette/00), così come previsto per gli importi delle sanzioni da erogare per le opere oggetto di condono edilizio nella succitata Direttiva n. 2;
ATTESA	la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA	direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Determina

1. Di esprimere, in applicazione dell'art. 32 della L. 47/1985 e dell'art. 28 della L.R. 23/1985 sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate in località Rena Majore, così come descritte negli elaborati grafici allegati all'istanza di cui trattasi e censite al catasto del Comune di Aglientu al foglio 1, mappale 763.
2. Di comminare, conseguentemente, alla proprietà indicata nella richiesta allegata al presente provvedimento, di seguito denominato "obbligato" la sanzione pecuniaria di € 258,00 (diconsi euro duecentocinquantesette/00), così come determinata nella perizia indicata in premessa, con le seguenti clausole:
 - l'obbligato è tenuto a pagare la somma sopra indicata entro novanta giorni dal ricevimento della presente determinazione;
 - decorso inutilmente tale termine si procede all'invio di un sollecito bonario con indicato l'importo da pagare entro il termine di trenta giorni;
 - in caso di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dell'intero importo o parte di esso, l'Amministrazione Comunale provvede ad emettere apposito titolo esecutivo e ad avviare la riscossione coattiva ed iscrizione a ruolo dello stesso ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio



1999, n. 46, secondo le nuove direttive e linee in materia di recupero e riscossione dei crediti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.06.2011;

- la somma deve essere versata alla Tesoreria Comunale tramite CCP n. 12449070 intestato a "Comune di Aglientu – Servizio di Tesoreria" oppure tramite Bonifico Bancario presso Banco di Sardegna S.p.A. agenzia di Aglientu intestato a "Comune di Aglientu – Servizio di Tesoreria" indicando il seguente codice IBAN: IT51N010158756000000000382, specificando nella causale "versamento sanzione pecuniaria Condono Edilizio n. 86/1994" e indicando il numero e la data della presente determinazione;
 - l'obbligato deve trasmettere allo Sportello per l'edilizia di questo Comune copia autentica della quietanza di pagamento;
 - è facoltà all'obbligato, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del R.D. 03 giugno 1940, n. 1357, di richiedere la rateizzazione della somma dovuta, di norma in un massimo di 24 rate a cadenza bimestrale, a seguito di apposita istanza che dovrà essere presentata allo Sportello per l'edilizia di questo Comune;
 - nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente punto, l'obbligato deve presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per l'importo complessivo della sanzione e dovrà corrispondere gli interessi bancari.
3. Di trasmettere la presente determinazione, tramite raccomandata A.R., all'interessato.
4. Di dare che le somme in entrata derivanti dal versamento della sanzione in argomento verranno allocate al capitolo 2170 del Bilancio anno 2014.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Salvatore Procopio

Il Responsabile del Servizio
Dott. Urb. Fabrizio Porcu



COPERTURA MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Aglientu, li 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA' CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, li 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio in data 24/04/2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Aglientu, li 24/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Aglientu, li ___/___/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)